

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 70 - 38677-2015

OGGETTO: Progetto: *“Modifica impianto IPPC esistente ed autorizzato con D.D. n. 9-5274/2013”*

Comune: *Chivasso*

Proponente: ENDURANCE FOA s.p.a.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 07/08/2015 la società ENDURANCE FOA s.p.a. (di seguito denominata proponente)- con sede legale in Chivasso Regione Pozzo n. 26 e partita IVA 01782370017 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Modifica impianto IPPC esistente ed autorizzato con D.D. n. 9-5274/2013”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 8 *“impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno”*;
- in data 03/09/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 09/10/2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

- in sede di tale Conferenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state richieste al proponente integrazioni documentali, relativamente alla presenza della "zona di rispetto allargata" del pozzo idropotabile "Baragino 2", necessarie per il completamento dell'istruttoria;
- il procedimento è stato riavviato in data 22/10/2015 con la presentazione a questa Amministrazione della documentazione integrativa richiesta;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- il proponente opera nel campo della produzione di getti pressofusi in lega di alluminio, destinati principalmente al settore automotive, realizzando il ciclo completo di lavorazione dalla fusione della materia prima fornita in lingotti, alla finitura dei pezzi pressofusi;
- l'attività è svolta in Comune di Chivasso, in via Regione pozzo 26 in un'area produttiva, individuata al Nuovo Catasto Terreni al foglio 29 - particella 194 (edifici 194 e 197), adiacente all'Area Chind;
- il centro abitato più prossimo al sito è localizzato in direzione SO a circa 850 m (Frazione Montegiove); a circa 100 m in direzione SE si rileva la presenza di Cascina Pozzo ed a 210 m in direzione NE la presenza di Cascina Coccarello;
- lo stabilimento è attualmente articolato all'interno di un complesso industriale di 40.000 mq di cui 10.700 mq coperti, 13.248 mq scoperti e pavimentati e 16.494 mq scoperti non pavimentati;
- attualmente, all'interno dei fabbricati vengono svolte le seguenti attività:
 - Capannone A: Reparto lavorazioni meccaniche;
 - Capannone B: Reparto pressofusione;
 - Capannone C: Magazzino delle materie prime;
 - Capannone D: Reparto fusione;
- l'attuale capacità fusoria complessiva è di 41,50 t/g (2 forni fusori da 2.000 Kg/h e 12 presse);

Stato di progetto

- il reparto lavorazioni meccaniche verrà de localizzato ed il capannone A ospiterà l'ampliamento delle attività di pressofusione che attualmente vengono eseguite unicamente nel Capannone B;
- le attività oggetto delle modifiche a progetto consistono nell'implementazione della capacità pressofusoria mediante l'installazione di nuove macchine di pressofusione e di nuovi forni fusori,
- nella seguente tabella si riassumono gli interventi che verranno articolati in tre step:

| Step | Modifica | Incremento capacità fusoria (t/g) | Nuova capacità fusoria (t/g) |
|------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | - inserimento n. 2 presse (900 e 1.100 t) | + 5,81 | 47,31 |
| 2 | - inserimento n. 2 presse da 2.150 t - inserimento di un forno (3.500 kg/h) | + 8,62 | 55,93 |
| 3 | - inserimento n.4 presse da 1750 t | + 15,84 | 71,77 |

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 33305 del 12/10/2015 del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 62787 del 5/11/2015 di SMAT s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- lo stabilimento è attualmente in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9-5274/2013 del 07/02/2013 in quanto viene svolta attività di lavorazione di metalli non ferrosi individuata al punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 (come aggiornato dal D.Lgs. 04/03/2014, n.46):
 - 2.5b *“fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli”*;
- lo step 1 risulta modifica non sostanziale dell'AIA ex art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 (comunicazione presentata in data 30/06/2015);
- lo step 2 risulta modifica non sostanziale dell'AIA ex art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 (comunicazione presentata in data 06/08/2015);
- lo step 3 risulta modifica sostanziale dell'AIA ex art. 29-ter del D.Lgs 152/2006 (istanza presentata in data 07/08/2015);

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- secondo il vigente P.R.G.C. del comune di Chivasso l'area oggetto dell'intervento ricade in *“Area produttiva Destinata ad Attività Industriali – Area produttiva attrezzata di nuovo impianto”*;
- l'area non rientra nella delimitazione prevista dal Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) denominato *“Chind”*;

Vincoli e fasce di rispetto

- parte dell'area oggetto dell'intervento (circa metà dei capannoni e parte dei piazzali) ricade all'interno di un'area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, distinta come *“zona di rispetto allargata”* del pozzo *“Baragino 2”* gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., situato nella porzione sud-occidentale dell'area oggetto dell'intervento;
- l'area di salvaguardia è stata definita con la Determinazione della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte n. 491 del 28 agosto 2000 e recepita nello strumento urbanistico generale del Comune di Chivasso;
- come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”* ha inserito tale pozzo nel proprio Programma di adeguamento delle captazioni

- esistenti (approvato con deliberazione n. 408 del 2 dicembre 2010), identificandoli come opere di captazione in ordine alla quale le aree di salvaguardia sono già definite con apposito provvedimento e conformi alle disposizioni del regolamento 15/R/2006 (art. 9, c. 1, lett. a);
- pur essendo state ridefinite antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento regionale 15/R/2006, si applicano dunque i vincoli e le limitazioni previste dall'articolo 6 dello stesso;
- nel caso di specie non si è in presenza di un nuovo insediamento, espressamente vietato dall'articolo 6, comma 1, lettera n), in quanto l'intervento in progetto prevede l'incremento della capacità fusoria all'interno di un fabbricato industriale già esistente ed in parte ricadente attualmente nella zona di rispetto allargata;

3. dal punto di vista progettuale/ambientale

- le informazioni fornite sono risultate sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto;
- quanto proposto è in linea con quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili per le attività di fusione e pressofusione al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale;

Gestione reflui

- i reflui di origine domestica recapitano in pubblica fognatura;
- le attività attualmente svolte non comportano la generazione di scarichi di acque tecnologiche di processo in quanto il circuito di raffreddamento è realizzato a ciclo chiuso;
- a progetto è previsto l'allacciamento in pubblica fognatura per lo scarico delle acque provenienti dalle torri di raffreddamento a servizio delle macchine di pressofusione;
- per permettere il monitoraggio degli scarichi provenienti dalle torri di raffreddamento prima del convogliamento nell'esistente rete di allontanamento delle acque reflue civili, è prevista la realizzazione di un nuovo pozzetto di ispezione;
- la zona è servita attualmente da un depuratore della zona industriale Chind che è giunto a saturazione del volume disponibile con conseguente impossibilità del gestore della fognatura di accettare lo scarico in periodo diurno; la ditta si è resa disponibile ad attivare lo scarico dello spurgo degli impianti di raffreddamento unicamente in orario notturno, mediante l'utilizzo di una elettrovalvola attivata per mezzo di un temporizzatore orario tarato sul periodo notturno;
- dovrà essere concordato con l'ente gestore l'orario ottimale per lo scarico; in funzione della durata dello scarico consentita, sarà stabilita la reale portata scaricata;

Gestione acque meteoriche

- le acque meteoriche provenienti dai pluviali delle aree coperte vengono recapitate sul piazzale pavimentato e da qui, insieme alle acque di dilavamento dei piazzali, confluiscono, grazie alle caditoie presenti ed alle opportune pendenze della rete di raccolta, all'interno di due pozzi perdenti, indicati con le lettere "E" ed "F", per lo scarico in strati superficiali del sottosuolo;
- ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree

esterne” non si rileva la presenza di “superfici scolanti”;

Emissioni in atmosfera

- verranno installati tre nuovi punti di emissione (13,14,15) per il convogliamento delle emissioni provenienti dal nuovo forno fusorio e da un nuovo impianto di aspirazione a servizio della una nuova isola di pressofusione;
- i due forni esistenti verranno spostati nell’area presso la quale verrà installato il nuovo forno; una volta entrata a regime la nuova configurazione, verrà dismesso il Camino 4;
- per il contenimento dei valori di emissione di tali sostanze all’interno delle soglie definite dalla vigente normativa, verranno installati gruppi filtranti a monte dei camini di immissione in atmosfera (un filtro a maniche per le emissioni derivanti dalle attività di scorifica del nuovo forno ed un filtro a labirinto per le emissioni derivanti dalle nuove macchine di pressofusione installate);
- considerato che le modifiche consistono nell’installazione di macchinari simili a quelli presenti presso lo stabilimento, le emissioni in atmosfera che verranno generate saranno di analoga natura rispetto a quelle già autorizzate;

Tutela acque sotterranee

- non potendo il regolamento 15/R/2006 contemplare in astratto tutti gli interventi ipotizzabili ha introdotto una norma di salvaguardia generale, in applicazione del principio di precauzione, volta ad impedire l’aumento delle “pressioni antropiche” sulle aree interessate da pozzi destinati al consumo umano, consentendo esclusivamente la manutenzione e la messa in sicurezza dell’esistente, in quanto ogni nuovo intervento costituisce in astratto un potenziale aggravamento del rischio;
- al fine di prevenire gli eventuali impatti negativi sull’area, nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano introdotti dal regolamento regionale 15/R/2006 è stato valutato se la “realizzazione delle opere” in progetto determini in concreto un incremento delle attuali condizioni di vulnerabilità;
- a tal fine in sede di conferenza dei servizi si è richiesto al proponente di presentare una relazione integrativa che evidenziasse gli accorgimenti tecnici/gestionali adottati e previsti al fine di minimizzare l’impatto sulla matrice acque superficiali;
- con le integrazioni presentate in data 22/10/2015 il proponente ha precisato quanto segue:
 - presenza di pavimentazione impermeabile presente presso tutte le aree dello stabilimento;
 - all’interno del reparto fonderia ed in corrispondenza di ciascuna macchina di pressofusione sono presenti apposite canalette interrato e/o vasche di contenimento, che consentono di raccogliere tutti i possibili sversamenti di sostanze liquide convogliandoli all’interno di una vasca interrata ispezionabile, posizionata all’esterno della fascia di rispetto, mediante tubazioni aeree ispezionabili;
 - è garantita la separazione idraulica dell’area sottoposta a salvaguardia rispetto al resto dei piazzali, grazie alle pendenze della pavimentazione già esistente;
 - previsione di rilocalizzazione dell’area di deposito temporaneo dei rifiuti in cassoni presso

l'area a cielo libero posta a Nord-Est, al di fuori della fascia di tutela;

- previsione di messa a disposizione del personale di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali, e relativa formazione al personale addetto per il corretto utilizzo, con particolare attenzione alla tempestività dell'intervento, garantendo la facile reperibilità del materiale;
- previsione di regolare pulizia della pavimentazione effettuata a secco e con frequenza settimanale;
- previsione di controllo giornaliero dello stato della pavimentazione, con eventuale intensificazione degli interventi di pulizia del piazzale o di risistemazione di eventuali aree danneggiate;
- previsione di dirottamento delle attività di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita presso le aree non soggette a tutela, con passaggio preferenziale attraverso i piazzali dell'area Nord-Est;
- previsione di divieto di deposito in area esterna con pendenza recapitante verso il pozzo perdente "F" di materie prime contenenti sostanze pericolose;
- si concorda con il proponente sul fatto che l'eventuale rilocalizzazione delle presse all'esterno di tale fascia, oltre ad essere tecnicamente ed economicamente non attuabile, non comporterebbe una reale diminuzione degli elementi di rischio, in quanto sono già adottate soluzioni volte alla prevenzione dell'inquinamento ed alla tutela della matrice acque sotterranee;
- nel parere del 05/11/2015 SMAT ha dichiarato che *"Tali accorgimenti possono essere considerati sufficienti per la tutela del pozzo esistente, anche alla luce della futura dismissione dell'uso del pozzo "Baragino 2", in quanto è già stata presentata istanza per la costruzione di due pozzi sostitutivi al di fuori dell'area industriale CHIND"*;

Rumore

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 dalla quale non emergono criticità in merito;
- si ritiene in ogni caso che dovrà essere effettuata una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Prevenzione incendi

- l'azienda è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi n. 64808/2014 del 29/10/2014; il proponente ha dichiarato che provvederà alla presentazione dell'aggiornamento dell'impianto antincendio presso il comando dei Vigili del Fuoco di Torino al fine di uniformarlo alla configurazione a progetto;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono risultate sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto;
- quanto proposto è in linea con quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili per le attività di fusione e pressofusione al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale;
- gli accorgimenti tecnico/gestionali previsti, possono essere considerati sufficienti per la tutela del pozzo esistente, anche alla luce della futura dismissione dell'uso del pozzo "Baragino 2";
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 07/08/2015 ed integrata in data 22/10/2015 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- in modo particolare dovrà essere rispettato quanto riportato nella "relazione tecnica integrativa" trasmessa in data 22/10/2015;
- dovrà essere concordato con l'ente gestore della fognatura l'orario ottimale per lo scarico dei reflui derivanti dalle torri di raffreddamento;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una

dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Modifica impianto IPPC esistente ed autorizzato con D.D. n. 9-5274/2013", presentato dalle Società ENDURANCE FOA s.p.a. - con sede legale in Chivasso Regione Pozzo n. 26 e partita IVA 01782370017 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente

atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 23/11/2015

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Molina